



COMUNE DI VIGHIZZOLO D'ESTE
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Deliberazione N. **27**

in data **30-12-2021**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE AL 31/12/2020,
PRESA D'ATTO ED ADOZIONE.**

**REFERTO DI
PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Reg.Publ.N. 10

Io sottoscritto Istruttore Amm.vo,
certifico che copia del presente verbale
viene pubblicata il giorno 12-01-2022

all'Albo pretorio on-line dove rimarrà
esposto per 15 giorni consecutivi.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to MALAMAN MARINA

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, in Videoconferenza, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

BELLUCO YLENIA	Presente in videoconferenza
GIROTTI DAVID	Assente
FURLAN ALESSANDRO	Presente in videoconferenza
TONIOLO EMANUEL	Presente in videoconferenza
RABACCHIN FEDERICO	Presente in videoconferenza
FRANZON MARCO	Presente in videoconferenza
TOBALDO SELENE	Presente in videoconferenza
BELFIORE DEVIS	Presente in videoconferenza
PALUAN CLAUDIO	Assente
BARBETTA GIUSEPPE	Assente
VIGATO PAOLO	Assente

presenti n. **7** e assenti n. **4**

Partecipa all'adunanza **Mariani Antonella** Segretario Comunale Comunale.
BELLUCO YLENIA, nella sua veste di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri

FRANZON MARCO

TOBALDO SELENE

BELFIORE DEVIS

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

PREMESSO che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

- se ricorrono le condizioni, previste dallo stesso TU, che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

- in particolare, i limiti ed anni di riferimento sono i seguenti:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

- per tale ipotesi, l'articolo 26 comma 12-quater differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;
- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 04/09/2017 con deliberazione n. 21,
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

CONSIDERATO che dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute e dalle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute, emergono n. 2 partecipazione dirette e n. 3 partecipazioni indirette, e precisamente:

A) quanto alle *partecipazioni dirette*, il Comune di Vighizzolo d'Este partecipa al capitale della seguente società:

1. GAL PATAVINO SOC. CONSORTILE A R.L. socio con una quota del 0,80%, pari a € 160 giusta delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 08/11/2016 e n. 11 del 09/05/2018;

Forma giuridica: società consortile a responsabilità limitata; oggetto sociale: La Società Consortile ha come scopo l'istituzione di una organizzazione comune per la gestione e la realizzazione di progetti comunitari per lo sviluppo economico del territorio e delle imprese operanti ed in particolare per l'attuazione nel territorio delle opportunità previste dal Regolamento (CE) n.1303/2013 con particolare riguardo agli articoli 32,33,34 e 35 e dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di cui al Regolamento (CE)n. 1305/2013 con particolare riguardo agli articoli 42,43 e 44 nonché per la partecipazione ad altri progetti nazionali e regionali. La società svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali, Locali e ove esistenti delle Intese Programmatiche d'Area (IPA) di cui alla L.R. 35/2001."; sede in Monselice (PD), Via Santo Stefano Superiore, Ca' Emo, 38; codice fiscale e partita IVA: 03748880287; numero rappresentanti del comune: nessuno; onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del Comune: nessuno.

2. ACQUEVENETE S.p.a. socio con una quota del 0,30%, pari a € 787.270 giusta delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 08/02/2017 divenuta definitiva con atto notarile del 09/11/2017;

Forma giuridica: società per azioni; oggetto sociale: progettazione, costruzione di impianti connessi al ciclo integrato delle acque, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di

acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, etc.; sede in Monselice (PD), via C. Colombo n. 29/A; codice fiscale e partita IVA: 00064780281; numero rappresentanti del comune: nessuno; trattamento economico dei componenti il CDA: € 89.000,00 lordi annui; onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del Comune: nessuno.

L'attività di ACQUEVENETE S.p.a. riguarda i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi concernenti l'attingimento dell'acqua grezza, la potabilizzazione, la distribuzione, nonché il trattamento delle acque reflue.

ACQUEVENETE S.p.a. nasce il 09/11/2017 in seguito alla fusione dei seguenti Centro Veneto Servizi S.p.A. e POLESINE ACQUE S.p.a.

Comuni gestiti: 108

Popolazione 515.000 abitanti

Superficie territoriale 3.164 Km²

Estensione reti idriche 7.145 Km

Estensione reti fognarie 3.035 Km

Impianti di acquedotto 14

Impianti di depurazione 107

Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, di cui uno è presidente.

Il capitale sociale di ACQUEVENETE S.p.a., è pari a € 258.398.589, rappresentato da n. 258.398.589 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna, ed è interamente detenuto da 108 Amministrazioni comunali azioniste.

Lo statuto sociale contempla l'affidamento della gestione "*in house*" a ACQUEVENETE S.p.a. da parte dell'Autorità d'Ambito Bacchiglione, ora Consiglio di Bacino, sino al 2026. Rientra pertanto nell'attività della Società la gestione degli impianti di potabilizzazione, delle reti idriche, fognarie e degli impianti di depurazione dislocati sul territorio dei Comuni soci.

Visto quanto sopra, l'Amministrazione conferma quanto già stabilito con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 18/06/2020 in ordine al mantenimento della partecipazione in tale società, in quanto svolge una delle attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016.

Infatti, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, trattasi di società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, nello specifico, ACQUEVENETE S.p.a. svolge attività di cui al comma 2 lettera a): produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Quanto alle ragioni di convenienza economica e di sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente, si rinvia ai dati su fatturato e bilancio di cui all'allegato A).

B) Quanto alle *partecipazioni indirette*, ACQUEVENETE S.p.a.

1. detiene il capitale totale di *Centro Veneto gestione acque S.r.l.* unipersonale, società a responsabilità limitata interamente partecipata, e pertanto partecipata indirettamente dal Comune.

La società ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici locali a rilevanza industriale, con prevalente riguardo al ciclo idrico integrato delle acque, come le attività di lettura contatori, elaborazione, stampa e consegna fattura, raccolta e smaltimento bottini civili, nonché la gestione della pubblica illuminazione nei Comuni Soci di ACQUEVENETE S.p.a..

La partecipazione non è più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione. Il 18 dicembre 2020 (approvazione bilancio finale di liquidazione da parte dell'assemblea soci di CVGA) - Scioglimento della società ai sensi dello statuto e dell'art. 2484 c. 6 cc (scioglimento per deliberazione dell'assemblea) Il bilancio finale di liquidazione ha evidenziato un patrimonio netto di liquidazione pari a Euro 164.149; gli attivi sono stati interamente attribuiti in favore del socio unico *acquevenete SpA*.

2. Detiene l'11,84% di *Viveracqua S.c.a.r.l.*, che pertanto risulta partecipata indirettamente dal Comune nella misura dello 0,30 %. Essa svolge attività di gestione di varie fasi dell'attività del servizio idrico integrato. Nel dettaglio, obiettivi della società sono: la creazione di sinergie fra i soci aderenti, l'ottimizzazione e la riduzione dei costi di gestione e il miglioramento dei servizi erogati. Viveracqua svolge le seguenti funzioni:

- Centrale di committenza per le società aderenti, allo scopo di apportare ai Soci vantaggi economici grazie ad un maggiore potere contrattuale conseguente all'incremento della capacità d'acquisto e razionalizzazione dell'utilizzo delle attuali risorse;
- Referente unico per le società aderenti, nei rapporti con AEEGSI;

- Referente unico con i finanziatori per favorire le migliori condizioni sui piani di sviluppo (es. operazione Hydrobond I e II).
- Coordina Gruppi di Lavoro sulle principali aree operative delle società del Servizio Idrico Integrato aderenti.

Visto quanto sopra, l'Amministrazione intende mantenere la partecipazione in tale società, in quanto svolge una delle attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016.

Infatti, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, trattasi di società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, nello specifico, svolge attività di cui al comma 2 lettera d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti; lettera e) servizi di committenza.

Quanto alle ragioni di convenienza economica e di sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente, si rinvia ai dati su fatturato e bilancio di cui all'allegato A).

3. Detiene il 15,84% di *Pronet S.r.l.*, che pertanto risulta partecipata indirettamente dal Comune nella misura dello 0,30 %. La società è attualmente in liquidazione. Concluse tutte le procedure da parte di acquevenete spa; in attesa del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto.
Si stima la conclusione della procedura entro il 31/12/2019.

Visto quanto sopra, l'Amministrazione conferma quanto già stabilito con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 18/06/2020 in ordine al mantenimento delle partecipazioni nelle società, in quanto svolgono attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016.

Infatti, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016:

1. GAL PATAVINO SOC. CONSORTILE A R.L. è società avente per oggetto attività di Dal 12/04/17 codice 70.21.00 "Attività per conto terzi volte a migliorare l'immagine pubblica di un'organizzazione/promozione dell'economia del territorio.

Quanto alle ragioni di convenienza economica e di sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente, si rinvia ai dati su fatturato e bilancio e alle altre indicazioni di cui all'allegato A).

2. ACQUEVENETE S.p.a. è società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e, nello specifico, svolge attività di cui al comma 2 lettera a): produzione di un servizio di interesse generale.

Quanto alle ragioni di convenienza economica e di sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente, si rinvia ai dati su fatturato e bilancio e alle altre indicazioni di cui all'allegato A).

Preso pertanto atto delle partecipazioni del Comune, in applicazione dei criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, come risultante dal Piano di razionalizzazione 2020 allegato alla presente sub A), e ritenuto meritevole di approvazione, in attuazione dell'art. 20 del TU;

Il sindaco illustra la proposta. Le partecipate sono due: Acque venete e GAL Patavino. Tre sono partecipazioni indirette tramite Acque venete, di cui una in fase di liquidazione, e una liquidata.

Con voti favorevoli all'unanimità dei presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il Piano di razionalizzazione 2020 delle società pubbliche, come illustrato nelle premesse e nell'allegato sub A) alla presente deliberazione;
2. che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune;
3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 22-12-21 N.27

OGGETTO:REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE AL 31/12/2020, PRESA D'ATTO ED ADOZIONE.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria:

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Li, 22-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BELLUCO YLENIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:- il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; - l'attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Li, 22-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BELLUCO YLENIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to BELLUCO YLENIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mariani Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio on-line del Comune, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mariani Antonella

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
- Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 30-12-2021

Il Segretario Comunale
F.to Mariani Antonella